



# COMUNE DI GIOVINAZZO

Provincia di Bari

SETTORE PRIMO

N. 131

UFFICIO CONTENZIOSO

del 16/05/2013

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COPIA

N. 261 del 20 MAG. 2013

**Oggetto:** Atto di citazione in appello dinanzi alla Corte di Appello di Bari promosso dal sig. Buonanova Francesco c/Comune di Giovinazzo. Approvazione schema di convenzione da sottoscrivere con il professionista incaricato.

emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.Lgs.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4 , comma 2° e 17 , D.Lgs.vo n. 165 del 30.3.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della delibera di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di approvazione del PEG;
- Della delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di approvazione del bilancio di Previsione dell'anno 2013.
- Del Decreto Sindacale n. 3 del 02/10/2012 prot. n. 21319 con cui è stato conferito al Segretario Generale l'incarico di dirigente ad interim del settore "Servizi alla città".

Premesso che con deliberazione di G.C. n.96 del 24/06/2008, ritenuto opportuno costituirsi e resistere nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Bari –sez. dist di Bitonto dal sig. Buonanova Francesco c/ Comune di Giovinazzo, si affidava l'incarico legale di rappresentare e difendere questo Ente all'avv. Antonio Tamborra;

Preso atto della sentenza n. 301 resa in data 10/12/2012 dal Tribunale di Bari –sez. dist. di Bitonto nel suddetto giudizio iscritto al R.G. n. 169/08, con la quale il Giudice Onorario, avv. Biagio Lorusso, accertato l'esclusiva colpa dell'attore nella causazione dell'evento dannoso, rigettava la domanda, condannando l'attore al pagamento in favore del Comune delle spese processuali pari ad € 1.900,00 oltre CAP ed IVA;

Dato atto che con atto di citazione, notificato in data 22/02/2013 al difensore costituito, avv. Antonio Tamborra, acquisito al prot. gen. arrivi in data 08/03/2013 al n. 5057, il sig. Buonanova Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziano Tedeschi, ricorreva in appello per vedere riformata la sentenza n. 301 del 10/12/2012 del Tribunale di Bari –sez. dist. di Bitonto, citando il Comune di Giovinazzo, in persona del Sindaco pro tempore, a comparire dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, all'udienza del 15/10/2013, avanzando in via principale, previa dichiarazione della esclusiva responsabilità dell'Ente nella determinazione del sinistro, la richiesta della condanna al pagamento della somma di € 14.767,31 ed in via subordinata, nella ritenuta ricorrenza del concorso di colpa, al risarcimento della somma che si riterrà di giustizia, nonché spese e competenze del doppio grado del giudizio;

Vista la delibera di G.C. n.51 del 15/03/2013 con la quale l'Ente conferiva incarico all'Avv. Antonio Tamborra e demandava al dirigente del settore interessato la competenza della redazione degli atti per la definizione degli onorari da corrispondere al legale;

Visto, altresì, il D.M. n. 140/2012 del Ministero della Giustizia che ha approvato il "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1/2012 convertito, con modificazioni, in L. n. 27/2012";

Ritenuto di definire il compenso da corrispondere al professionista incaricato nella misura complessiva di € 3.171,17 (comprensiva di diritti, onorari, spese, IVA, CAP);

Visto lo schema di convenzione da stipulare con il professionista incaricato in cui sono definite le condizioni di affidamento dell'incarico e la misura del compenso da corrispondere;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e, in particolare, gli artt. 97 e 107,

#### DETERMINA

- 1) Di approvare lo schema di convenzione da stipulare con l'avv. Antonio Tamborra, incaricato con deliberazione di G.C. n. 51 del 15/03/2013 di rappresentare e difendere l'Ente nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 301/2012 del Tribunale di Bari –sez. dist. di Bitonto promosso dal sig. Buonanova Francesco;
- 2) Di stabilire che all'Avv. Antonio Tamborra sarà riconosciuto un compenso professionale di € 3.171,17 onnicomprensivo di diritti, onorari, spese, CAP ed IVA;
- 3) Di imputare la spesa di € 3.171,17 onnicomprensiva di diritti, onorari, spese e quant'altro relativa al predetto incarico al bilancio di previsione 2013 in corso di formazione, sul capitolo 124 (R.P. 2012);
- 4) Di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti alla spesa derivante dal presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

IL DIRIGENTE 1° SETTORE F.F.  
F.to D.ssa Teresa DE LEO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Dott. Angelo Domenico DECANDIA, responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura finanziaria della spesa di € 3.171,17 con registrazione dell'impegno contabile n. 963/13/2012 al capitolo 124 R.P. del bilancio corrente in corso di formazione. *Siopé 1331*

Impegno registrato contabilmente il 14/5/2013

L'addetto all'ufficio impegni 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Dott. Angelo Domenico DECANDIA



# COMUNE DI GIOVINAZZO

Provincia di Bari

UFFICIO CONTENZIOSO

## SCHEMA DI CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE

Il Comune di Giovinazzo, C.F.80004510725 – P.IVA 02428770727, in persona del Dirigente I° Settore f.f. D.ssa Teresa DE LEO, per la carica domiciliata presso la sede del Comune di Giovinazzo in Piazza Vittorio Emanuele n. 64,

E

l'Avv. Antonio TAMBORRA, nato a Terlizzi il 14/01/1980, C.F. TMBNTN80A14L109Y con studio in Terlizzi alla Via P. Fiore n.13,

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. In esecuzione della deliberazione della G.C. n. 51 del 15/03/2013 di costituzione in giudizio, il Comune di Giovinazzo, rappresentato dal Dirigente ad interim del Settore Servizi alla Città, dott.ssa Teresa DE LEO, conferisce all'Avv. Tamborra Antonio l'incarico di rappresentare e difendere il Comune di Giovinazzo nel giudizio di appello promosso c/o la Corte di Appello di Bari dal sig. Buonanova Francesco avverso la sentenza n. 301 resa dal Tribunale di Bari – sez. dist. di Bitonto in data 10/12/2012.

Tale incarico comprende tutte le prestazioni da esplicare fino al termine dell'intero giudizio e gli adempimenti successivi consequenziali.

2. Al fine della quantificazione della spesa gravante sul bilancio dell'Ente e corrispondente agli onorari spettanti al professionista, il compenso è determinato con la presente convenzione in €2.520,00 per diritti, onorari e spese, oltre Cap ed IVA e quant'altro relativi al predetto incarico. Detto importo è remunerativo di tutti gli adempimenti necessari a concludere l'intero giudizio, senza che il professionista possa avanzare pretese diverse e maggiori di quanto pattuito con la presente, fino al termine dell'intero processo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 140/2012 del Ministero della Giustizia.

Per eventuali ulteriori attività aggiuntive da espletarsi non previste nella presente convenzione, gli oneri rivenienti dovranno essere preventivamente comunicati all'Ente almeno due mesi prima della successiva, eventuale ed ulteriore attività, e così volta per volta al fine della progressiva assunzione della fase di diritto contabile dell'impegno di spesa.

3. L'Avv. Antonio Tamborra accetta l'incarico e si obbliga a prestare la sua opera in piena autonomia, secondo la necessaria diligenza e competenza professionale. Il professionista dovrà normalmente eseguire personalmente l'incarico affidatogli e, ove necessario e sotto la propria responsabilità, potrà avvalersi di sostituti. Durante lo svolgimento dell'incarico dovrà trasmettere all'Ente copie degli scritti difensivi e di controparte e dovrà tenere correntemente informato il medesimo Ente dello sviluppo della causa, nonché di eventuali proposte conciliative e transattive; assume, altresì, l'obbligo di osservare il segreto professionale.

Il legale officiato, inoltre, assume i seguenti obblighi:

- a) non azionare procedure monitorie a danno del Comune per il pagamento dei compensi professionali dovutigli prima che siano trascorsi sei mesi dalla regolare richiesta di pagamento;
- b) richiedere la riunione dei giudizi aventi lo stesso oggetto;

- c) fornire all'Amministrazione Comunale, senza pretesa di compensi in aggiunta a quelli di cui al precedente punto 2), i pareri richiestigli in corso di causa al fine di consentire all'Amministrazione l'assunzione di comportamenti in sintonia con la linea difensiva;
- d) esprimere, all'esito della sentenza, parere in merito alle motivazioni della stessa ed alla convenienza o meno di impugnare il provvedimento giudiziario.
4. Esaurito il giudizio con la notifica della sentenza di merito, il professionista dovrà trasmettere la parcella relativa al proprio compenso come determinato al precedente punto 2). L'Ufficio contenzioso, controllate tutte le voci indicate e verificata la documentazione d'ufficio, predisporrà il provvedimento di liquidazione. La disposizione di pagamento delle somme in favore del professionista avverrà nel rispetto delle disposizioni dettate dal D.L. 13/08/2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 148/2011. Pertanto, per importi oltre la soglia di € 1.000,00, sarà obbligatorio effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario, da effettuarsi sul conto corrente del professionista che avrà cura di indicare in calce alla parcella presentata. E' prevista la corresponsione di un acconto nella misura massima al 30%, pari ad € \_\_\_\_\_, comprensivo di CAP ed IVA, previa presentazione di apposita fattura da parte del professionista incaricato.
5. Le parti potranno recedere dal presente contratto solo per giusta causa. Il recesso non dovrà in alcun caso arrecare danno o pregiudizi alla difesa ed alle ragioni ed adempimenti del Comune, che dovrà fruire del tempo utile per l'espletamento delle pratiche necessarie per la sostituzione del professionista. In ogni caso al professionista incaricato sarà dovuto il compenso per l'opera prestata sino a quel momento, determinato in proporzione a quanto pattuito. Nelle ipotesi di definizione transattiva del giudizio, di rinuncia, di sospensione e/o interruzione senza che vi sia più riassunzione dello stesso, di cancellazione della causa dal ruolo a seguito di abbandono, al professionista sarà liquidato il compenso in relazione alle attività effettivamente svolte sino a quel momento, in proporzione al compenso sopra pattuito, tenendo conto dell'acconto già percepito. Non potrà comunque essere superata in alcun modo la misura del compenso come innanzi determinato e concordato.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, troveranno applicazione le norme di cui all'art. 2229 e successivi del c.c. e i principi di deontologia forense.
- Il professionista dichiara di essere informato ed autorizza il trattamento dei propri dati personali, che avverrà da parte del Comune solo ed esclusivamente nel perseguimento dei fini istituzionali dello stesso.
- La presente scrittura privata è valida ad ogni effetto di legge e sarà registrata in caso d'uso.

Giovinazzo,

L'AVVOCATO

---

IL DIRIGENTE

---

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. 810 il

20 MAG. 2013 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL MESSO COMUNALE  
F.to



IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to D.ssa Teresa DE LEO

---

Copia conforme per uso amministrativo.

Giovinazzo li

20 MAG. 2013

